



GRUPPO ESCURSIONISTICO NOVECAMPPOBASE
NOVE (VI)
Associazione di promozione sociale

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE – OGGETTO - SEDE

Art. 1 - E' costituita ufficialmente l'Associazione denominata: **GRUPPO ESCURSIONISTICO NOVECAMPPOBASE**.

L'organizzazione liberamente costituita assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale.

Art. 2 - L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica a carattere volontario e senza finalità di lucro; ha per scopo:

- a) organizzazione di escursioni e passeggiate in montagna, in comitive aperte a chiunque desideri partecipare;
- b) promozione di occasioni per stare insieme con nuovo spirito di partecipazione che vuole escludere la montagna come luogo di sfida agonistica o luogo di competizione per superare ostacoli sempre più arditi, ma che sprona invece a scoprire le vere, le umane e le genuine ricchezze che la montagna racchiude in sé: dal senso del sacrificio alla necessità dell'autocontrollo, dal silenzio alla contemplazione di ciò che di sublime e di semplice la natura offre, dal rispetto alla solidarietà di sentirsi l'un l'altro umili verso una meta comune, avendo come motto "partire insieme e arrivare insieme";
- c) organizzazione di incontri per far conoscere e apprezzare la montagna e i suoi protagonisti, dagli abitanti ai suoi frequentatori (scalatori, sciatori, escursionisti, ecc.), dalla flora alla fauna, all'ambiente;
- d) il Gruppo ha finalizzato **parte della propria attività** alla promozione dell'escursionismo verso i più piccoli, nella convinzione che l'amore per la montagna e la natura sia una parte importante dell'educazione di una persona.

Il nostro obiettivo è essenzialmente quello di **camminare coinvolgendo adulti, bambini e ragazzi nell'affascinante gioco dell'esplorazione e dell'avventura**. Le facili uscite sui sentieri, le escursioni sulle cime sono gli strumenti che utilizziamo per stimolarli, per farli socializzare, far fiorire e crescere la passione per la natura e la montagna. Affrontando qualche **piccola difficoltà e le fatiche del cammino si rafforzano i legami di solidarietà e di amicizia**. L'obiettivo è quello di fornire esperienze e testimonianze che aiutino nel percorso formativo.

Art. 3 - L'Associazione ha sede in **Nove** (VI) – Piazza de Fabris, nei locali messi a disposizione dal Centro Parrocchiale "Don Luigi Panarotto"

SOCI

Art. 4 - I soci sono tutti effettivi. Sono tenuti al versamento di una quota sociale la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 5 - Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto a partecipare ad ogni attività dell'Associazione.
I soci maggiorenni se in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di voto e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Possono essere soci tutti coloro che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnano ad osservare lo Statuto e i Regolamenti.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati all'Associazione con carattere di temporaneità.

Art. 7 - L'ammissione a socio viene deliberata, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - La qualifica di socio dà diritto di partecipare all'attività del Gruppo secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 9 - I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni o decesso;
- b) morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua;
- c) espulsione.

Il socio che commetta, entro e fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire proposto per l'esclusione dal Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 10 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ASSEMBLEE

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie e saranno convocate dal Consiglio Direttivo.

Lo stesso Consiglio Direttivo dovrà convocare entro trenta giorni l'Assemblea qualora sia fatta richiesta, con l'indicazione dell'ordine del giorno o degli argomenti da trattare, da metà più uno dei soci effettivi.

Art. 12 - L'Assemblea dovrà essere convocata mediante affissione di apposto avviso all'albo dell'Associazione e con avviso scritto da far recapitare ai soci, a mano, per posta ordinaria o per E-mail, almeno otto giorni prima della data della convocazione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e, nel caso di convocazione per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, l'indicazione della possibilità di prendere visione di detto rendiconto presso la sede sociale.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, con opportune modalità viene garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

Art. 13 - Potranno prendere parte alle assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, i soli soci con diritto di voto (maggiorenni ed in regola con il versamento delle quote sociali).

Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma del C.C.

Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea.

Art. 14 - Tanto l'assemblea ordinaria, quanto quella straordinaria potranno validamente operare in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione, stabilita trascorsa un'ora da quella della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria sarà normalmente convocata entro il 30 aprile di ogni anno o, ricorrendo particolari motivi che il Consiglio Direttivo esplicherà all'Assemblea, entro il 30 giugno, per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 16 - E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale o devoluti in beneficenza.

Art. 17 - L'assemblea ordinaria:

- a) nomina il Consiglio Direttivo;
- b) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio preventivo;
- c) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- d) delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 18 - L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) delibera su altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Per le deliberazioni di modifica dello statuto e di scioglimento dell'Associazione, occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto, ad insindacabile scelta dell'Assemblea precedente, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri e nel proprio ambito nomina il Presidente e il Vice-Presidente. Nomina, inoltre, il Segretario ed il Tesoriere, che può scegliere anche al di fuori del proprio ambito.

Tutti gli incarichi si intendono esercitati a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20 - In caso di dimissioni di un Consigliere, subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda, senza formalità, la maggioranza degli altri Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio verranno adottate a semplice maggioranza.

Art. 22 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sull'ammissione dei soci;
- b) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente statuto;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;
- d) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e deliberare le quote associative annue;
- e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- f) redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- g) adottare tutti i provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
- h) curare l'ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del codice civile.

Art. 24 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione; ha la firma sociale e ne è il legale rappresentante.

Il **Vice-Presidente** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Art. 25 - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Art. 26 - Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili; provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed al pagamento delle spese e di quant'altro deliberato dal Consiglio Direttivo.

FONDO SOCIALE

Art. 27 - Il fondo sociale è costituito:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) da contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno provenire da Enti pubblici (Comune, Provincia, Regione) e da organizzazioni regionali e/o nazionali alle quali l'Associazione aderisce;
- c) da qualsiasi altro provento;
- d) dai beni appartenenti all'Associazione.

DURATA

Art. 28 - La durata dell'Associazione è illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

SCIoglimento

Art. 29 - Addivenendosi per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento dell'Associazione, sentiti gli organi eventualmente preposti per legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legislazione vigente, il patrimonio sarà devoluto al Centro Parrocchiale Don Luigi Panarotto o, in mancanza, ad altra associazione con finalità di pubblica utilità da individuarsi dall'assemblea straordinaria precedente.

CLAUSOLA RESIDUALE

Art. 30 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute.

Zanardello Samuele..... Caron Paolo.....

Cocco Stefano..... Cuoghi Carlo.....

Zaminato Luciano..... Missiaggia Stefano.....

Luisetto Fabio..... Ferretto Roberto.....

Nove, li